



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**




L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO
NORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC

Software gratuito scaricabile dal sito www.tuttoingegnere.it/publicazioni-cni con:
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO
ai sensi dell'art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016





**LA TUA CASA
È INCLINATA?**

**Noi la riportiamo
in piano.**

IVA AGEVOLATA E **DETRAZIONI 50%**
INTERVENTI SICURI E **SENZA SCAVI!**



LIFT PILE®



**Consulenza gratuita
e supporto tecnico**

I nostri ingegneri sono a tua disposizione per qualsiasi richiesta in fase di progettazione.



**Manuali tecnici gratuiti
sui dissesti statici**

Richiedi subito una copia gratuita dei nostri manuali tecnici sui dissesti statici.



**Interventi sicuri
e garantiti 15 anni**

Ogni intervento realizzato con LIFT PILE® è garantito 15 anni, è poco invasivo e non necessita di scavi.

NOVATEK®
Consolidamento fondazioni.

novatek.it

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
GRATUITI IN TUTTA ITALIA

Numero Verde
800-222273



Compensus-LP FREE

Compensi per Lavori Pubblici



Parcelle professionali per i lavori pubblici in linea con il nuovo Codice Appalti

Compensus-LP FREE è il software gratuito per il calcolo delle parcelle professionali per i lavori pubblici in linea con le indicazioni dei Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e Geologi

SCARICA GRATIS SU WWW.ACCA.IT

Compensus-LP FREE e gli altri freeware ACCA

PriMus-DCF
Computi, Listini
ed Elenchi Prezzi

FacTus-PA
Fattura
e FatturaPA elettronica

TerMus-G
Calcolo Trasmissioni
Termiche e di Glaser

Rischio-RUMORE
Software
e Banca dati

Impiantus-LIBRETTO
Libretti di Impianto e
Rapporti di Controllo

Blumatica AggiudiGARE

Gestione completa delle gare d'appalto secondo il
Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016)

Normativa Nazionale,
Regioni Sicilia e Sardegna



A chi si rivolge?

1. **Enti Pubblici** (Comuni, Province, Regioni, ecc.), che possono gestire le diverse gare di lavori, servizi e forniture
2. **Imprese di costruzione** che possono utilizzare il software per il controllo delle gare alle quali partecipano

Perché sceglierlo?

- Procedure di aggiudicazione complete, rigorose e del tutto automatizzate, conformi all' art. 97 del D. Lgs. 50/2016
- Disponibilità della procedura di confronto a coppie con calcolo completamente automatico dei coefficienti di valutazione per le offerte economicamente più vantaggiose
- Vasta raccolta di modelli collegati automaticamente alle diverse fasi di una gara
- Manualistica dettagliata e tutor multimediali per un facile apprendimento



Scopri i dettagli e contattaci
per conoscere l'offerta riservata

tel.: **089.848601**

e-mail: **info@blumatica.it**

D.Lgs. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC

L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Presentazione 7

ING. ARMANDO ZAMBRANO

Editoriale 8

ING. MICHELE LAPENNA

L'Affidamento dei Contratti Pubblici Attinenti ai Servizi di ingegneria e
Architettura alla luce del Nuovo Quadro Normativo in Materia di Contratti Pubblici:
D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC

Il Nuovo Quadro Normativo di recepimento delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 17

ING. MICHELE LAPENNA

Il Nuovo Codice Linee Guida per l'affidamento dei SIA 27

Linee Guida N.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N.50, recanti "Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria"

ING. MICHELE LAPENNA

Esempio di progetto di un SIA 35

INGG. MARCO BALDUCCI, ROBERTO BALIANI, MICHELE LAPENNA,
PAOLO PEZZAGNO, MAURIZIO RIBONI, UMBERTO SOLLAZZO

Software gratuito scaricabile dal sito
www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni con:
Determinazione del corrispettivo •
Relazione tecnico-illustrativa •
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi •
Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi •
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto •
ai sensi dell'art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Presidente: Armando Zambrano

Vice Presidente: Fabio Bonfà

Vice Presidente: Gianni Massa

Segretario: Riccardo Pellegatta

Tesoriere: Michele Lapenna

Consiglieri: Giovanni Cardinale, Gaetano Fedè, Andrea Gianasso, Hansjörg Letzner,

Ania Lopez, Massimo Mariani, Angelo Masi, Nicola Monda, Raffaele Solustri, Angelo Valsecchi

Coordinamento: Ing. Michele Lapenna

Progetto grafico: Agicom Srl / Arianna Berti

Immagini: Shutterstock.com, Tinxì

Concessionaria di Pubblicità: Agicom Srl

Stampa: Spada Media Srl



DRAINFIX® CLEAN
Il nuovo sistema per il
naturale trattamento
delle acque meteoriche

Guarda il video del
DRAINFIX® CLEAN



La gestione delle acque meteoriche é il futuro. Il futuro é la nostra vision.

La continua cementificazione delle superfici unita all'aumento delle forti precipitazioni costringono le comunità ad affrontare sfide sempre più grandi. L'acqua piovana deve essere ricondotta alle falde sotterranee ma durante questa operazione, **non devono penetrare sostanze nocive ed inquinanti** che le inquinerebbero, danneggiando l'ecosistema. Con **DRAINFIX® CLEAN**, HAURATON ha sviluppato un sistema orientato al futuro per il trattamento efficace ed ecologico dell'acqua piovana. Il sistema, costituito da una canaletta con filtro **CARBOTEC®60**, la quale ha un'ottima ritenzione delle particelle più piccole (da 0.006 a 0.060 mm), é in grado di compiere quattro funzioni: drenaggio superficiale, ritenzione delle acque, trattamento e scarico delle acque meteoriche. Un sistema adattabile ad ogni progetto. **Progettare per il futuro é la nostra passione, la nostra vision.**



ING. ARMANDO ZAMBRANO

PRESIDENTE C.N.I.

Come noto, il 2016 è stato un anno particolarmente significativo per il settore degli appalti pubblici, scandito dall'approvazione di una legge delega per l'attuazione della normativa comunitaria (in particolare, delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), nonché dall'adozione di un nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, contenuto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha contribuito attivamente al processo di elaborazione della suddetta normativa, intervenendo nel corso delle attività legislative, soprattutto a sostegno della necessità di assicurare un'ideale disciplina alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, modificando e integrando il previgente corpus normativo.

Il nuovo Codice, frutto di questo incessante lavoro, è sicuramente un passo avanti rispetto al passato, anche se permangono alcune criticità residue che CNI e RPT non hanno esitato a portare all'attenzione delle autorità.

Un nuovo intervento, potenzialmente migliorativo della normativa, si è reso possibile in occasione della consultazione pubblica indetta sul tema dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto la bozza delle linee guida elaborate da ANAC in attuazione dell'art. 213, comma 2, del Codice¹. A tal fine, il Gruppo di Lavoro "Lavori pubblici" della RPT - cui partecipano il Consigliere Tesoriere, Ing. Michele Lapenna, e il Consigliere ing. Hansjörg Letzner - ha provveduto, con l'ausilio del Centro Studi e della Fondazione CNI, a presentare le proprie osservazioni, concentrandosi in particolare modo sulle linee guida relative ai servizi di ingegneria e architettura, al fine di colmare il vuoto dovuto alla scelta del Legislatore di non dedicare a tale tipologia di appalti un'apposita sezione all'interno del nuovo Codice.

In aggiunta, il CNI ha presentato le proprie osservazioni in merito agli appalti nel settore ICT. Altresì, si è provveduto a inviare ad ANAC una versione più articolata delle relazioni inerenti le linee guida suddette, a integrazione dei commenti presentati in forma sintetica ai fini della consultazione.

Fra gli interventi di maggiore rilievo, alcune precisazioni in materia di divieto di subappalto della relazione geologica e delle altre attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e attività di supporto RUP (art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016), appalto integrato (nelle ipotesi residuali di legittimità dello stesso, ai sensi del nuovo art. 59, comma 1, del Codice) e concorso di progettazione. Nelle linee guida sui SIA, inoltre, è apparso necessario un riferimento all'obbligo di indicazione, nel bando, dell'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara. Nella formazione degli elenchi di operatori economici, per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro, si è sollecitata l'adozione di criteri volti a favorire maggiormente l'ingresso nel mercato dei giovani professionisti e delle PMI, evitando restrizioni dovute all'applicazione di principi di

territorialità. Necessaria, altresì, l'indicazione di requisiti di capacità economico-finanziaria meno stringenti, fra cui la richiesta di un determinato fatturato annuo solo in presenza di idonea motivazione e in alternativa al possesso, da parte del concorrente, di un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Infine, per garantire il più possibile l'adozione di regole comuni nella redazione dei bandi, si è proposta l'introduzione di una formula unitaria per l'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, nonché di una disciplina omogenea dei fattori ponderali per ciascun criterio di valutazione, che preveda una riduzione del peso del ribasso dei corrispettivi e del fattore tempo, con l'obiettivo di promuovere una maggiore qualità delle prestazioni professionali, in linea con i principi dettati dalla legge delega.

La sfida è ora quella di rendere operative le nuove norme, al fine di sfuggire dalla tentazione di un "ritorno al passato" che purtroppo alcuni auspicano, a difesa di interessi particolari che hanno nociuto e non poco all'efficacia e all'efficienza dell'azione pubblica in questo settore così delicato. Questa guida vuole essere un primo strumento a disposizione dei professionisti, delle stazioni appaltanti e di tutti gli altri operatori del settore per applicare le nuove norme e dar vita ad un processo di rinnovamento che tutti noi da tempo auspicavamo.

¹ Ai sensi di detta norma, "ANAC, attraverso linee guida (...) e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. (...) L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione (...)".



ING. MICHELE LAPENNA

CONSIGLIERE C.N.I. - REFERENTE SERVIZI DI INGEGNERIA



L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI ATTINENTI AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: D.LGS. 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC

Per potere fare una valutazione della **Nuova Normativa** in materia di contratti pubblici rappresentata dal **D.Lgs. 50/2016**, entrata recentemente in vigore nel nostro paese, non si può non partire da una analisi dei dati relativi al mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura, analizzarne le criticità ed esaminare gli effetti che le nuove norme potranno determinare per risolvere le stesse.

Quello dell'analisi del Mercato è stato, infatti, il metodo utilizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri al fine di elaborare le proposte, poste all'atten-

FIG. 1





Fig. 2



zione delle Commissioni parlamentari e del governo lungo tutto il percorso di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici, da inserire nel nuovo quadro normativo.

L'analisi dei dati relativi al 2015 messi a disposizione dal Monitoraggio dei Bandi di gara per i Servizi di Ingegneria del Centro Studi del CNI conferma senza possibili dubbi la fase recessiva attraversata ormai da anni dal settore dei servizi di ingegneria e architettura e più in generale da quello delle costruzioni. Avevamo pensato, infatti, che il 2013 potesse essere il punto più basso di un grafico in continua discesa dal 2009 e invece dobbiamo constatare che l'anno appena trascorso ha fatto ancora peggio, facendo registrare il - 19, 5 % del valore complessivo del mercato servizi di ingegneria e architettura rispetto al 2014, sceso ancora una volta sotto i 400 milioni, con la perdita cioè di circa i due terzi del mercato rispetto ai quasi 1.200 milioni del 2009. (Fig.1)

Tutto quanto di pessimistico è stato detto negli ultimi anni, riguardo alla preoccupante trasformazione del mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura in atto nel nostro paese per quanto attiene le procedure di realizzazione dell'Opere Pubbliche (con l'utilizzo sempre più frequente dell'Appalto integrato), i servizi professionali ad esse connesse e gli operatori del mercato, trova così conferma in questi dati.

Analizziamo nel dettaglio le singole criticità di questo quadro generale.

Dopo aver registrato che, nel 2015, sono stati pubblicati complessivamente 3.415 bandi di gara, di cui oltre la metà (51,4%) per soli servizi di ingegneria senza esecuzione e il 26,8% con esecuzione (fig.2), partiamo dalle crescenti difficoltà incontrate dai liberi professionisti ad inserirsi in questo mercato. Come noto, negli ultimi anni la questione è stata più volte oggetto di denuncia da parte del CNI, che è anche riuscito ad ottenere utili strumenti per contrastarla: mi riferisco al D.M. n.143 del 31 ottobre 2013 sui corrispettivi da porre a base di gara e alla determinazione 4/2015, importante frutto di un lavoro congiunto di tutte le categorie professionali dell'area tecnica. Tanto più grave è allora constatare che i dati non riflettono le positive conseguenze che era legittimo aspettarsi dall'introduzione di questi strumenti e che dimostra ancora di più che era necessario intervenire sulla normativa pregressa rappresentata dal D.Lgs. 163/2006 e dal suo Regolamento di Attuazione.


Se consideriamo infatti il numero delle gare con esecuzione, le statistiche sono addirittura schiacciante a sfavore dei liberi professionisti (singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti), ai quali va soltanto lo 0,5 % del totale contro l'89,2 % delle società (SPA, SRL, RTI/ATI tra società) e il restante 10,2 % a cooperative e consorzi (fig.3). Dati che si trasformano addirittura in 0,1%, 83% e 16,9%, rispettivamente, se si considera il volume complessivo degli importi (fig.4). Tale sproporzione si ribalta, è vero, considerando le gare senza aggiudicazioni (tradizionalmente appannaggio dei professionisti), dove si registra infatti il 70,2% per i liberi professionisti contro il 25,2 % per le società (fig.5). Ma se poi si va a vedere la composizione della torta in base al volume economico delle aggiudicazioni, ecco che la fetta spettante alle società si attesta a più della metà (55%) mentre ai liberi professionisti non rimane che il 34 % (fig.6). A fronte di tutto questo, il calcolo dell'importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) parla da solo: 37.446 € per i liberi professionisti contro i 185.019 delle società, i 144.178 delle cooperative e i 149.328 delle RTI (fig.7).

Anche passando alla questione del ribasso medio e massimo nelle diverse tipologie di appalti emerge una situazione di evidente (e crescente) criticità, fatta di valori ancora troppo alti e svantaggiosi, con un picco negativo nel caso dei servizi di ingegneria senza esecuzione: 34,8% per il ribasso medio e addirittura un inaccettabile 95 % per quello massimo (fig.8).

Passiamo ora ad analizzare i dati concernenti i requisiti di partecipazione, ad iniziare dal persona-

Fig. 3


Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (con esecuzione) aggiudicate



Anno 2015

Fig. 4


Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (con esecuzione) aggiudicate



Anno 2015

Fig. 5


Ripartizione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate



Anno 2015

Fig. 6

Ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (senza esecuzione) aggiudicate



Anno 2015

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti


(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

Sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano stati indicati i dati

le richiesto. Qui le statistiche (relative solo ai bandi di gara senza esecuzione) indicano in 5,4 la media del numero minimo di personale richiesto, dato di per sé positivo rispetto per esempio al 6,1 del 2014. Che si sia comunque al di sopra della soglia di 5 è tanto significativo quanto preoccupante, se si tiene presente quest'altro dato – proveniente dal censimento dell'industria e dei servizi del 2011: cioè che il 99,3 % degli operatori economici attivi in Italia annovera fino a 5 unità, mentre solo lo 0,6 % è formata da 6 a 15 e lo 0,1 oltre i 15 (fig.9). La deduzione è stringente: **il mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura è sostanzialmente chiuso agli operatori di piccole e medie dimensioni.**

Fig. 7


Importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria (**senza esecuzione**) aggiudicate



Anno 2015

Fig. 8

Ribasso medio e ribasso massimo per tipologia di appalto



Anno 2015

Altra nota dolente nei requisiti di partecipazione riguarda il criterio del fatturato richiesto. I dati evidenziano, infatti, che ancora nel 32,3 % dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione) è richiesto un fatturato almeno 3 volte superiore all'importo a base d'asta, in chiara contravvenzione all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 163, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale stabiliva che: «...sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale ...». Non era più consentito nel corso del 2015 dunque alcun automatismo nell'applicazione dell'art. 263, comma 1, lett. a) del DPR 207/2010, in base a cui sarebbe richiesto un fatturato globale negli ultimi cinque anni compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta. Relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l'AVCP prima e l'ANAC poi hanno

sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell'importo a base di gara con la citata determinazione 4/2015, le deliberazioni 40/2013 e 92/2012 e il parere sulla normativa 59/2009.

Altra criticità riscontriamo per quanto riguarda il D.M. n.143 del 31 ottobre 2013, che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei Servizi relativi all'Architettura ed all'Ingegneria. Infatti i dati dimostrano che il 48,6 % dei bandi di gara senza esecuzione non vi fanno riferimento (contro il 41,8% registrato nel 2014) (fig.10). Totalmente inapplicato è stato l'art. 264 primo comma - lett. d del DPR 207, in base al quale la stazione appaltante ha l'obbligo di illustrare, all'interno del bando ovvero in allegato, le specifiche prestazioni delle quali si compone una progettazione e, sulla base di detta elencazione, stimare il relativo corrispettivo a base d'asta. Obblighi questi ultimi contenuti anche nel Nuovo Codice ai commi 14 e 15 dell'articolo 23 come vedremo più avanti.

In sintesi, i dati forniscono il quadro di un mercato in forte recessione, chiuso a tutti gli operatori che non abbiano strutture di grandi dimensioni e che risultano di fatto esclusi dalla possibilità di lavorare con le pubbliche amministrazioni e chiusi, a maggior ragione, ai giovani che muovono i primi passi nella professione; un mercato nel quale la gran parte delle opere pubbliche è realizzata con progettazione interna alle stazioni appaltanti o con appalti integrati, caratterizzato da una inesistente uniformità di comportamento

Fig. 9

Personale richiesto

Media del numero minimo di personale richiesto nei bandi 2015:

5,4




N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Imprese attive in Italia per numero di addetti*

* dati Istat - Censimento dell'Industria e dei Servizi 2011

Fig. 10

Determinazione dell'importo a base d'asta (Anno 2015)



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione. Sono esclusi i bandi di gara per consulenze o servizi per cui non è richiesto il riferimento al DM.143/2013 e quelli del settore ITC

Fig. 11

INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE OPERE

INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE OPERE

Graduatoria dell'Incidenza dei servizi di progettazione sul totale degli investimenti in costruzioni (v.a. in miliardi di euro, val. %)

	Investimenti in costruzioni	Valore dei servizi di progettazione	Incidenza (%)
Regno Unito	169,2	55,4	32,8
Svizzera	52,3	14	26,8
Spagna	74,8	18,8	25,1
Francia	211	51,9	24,6
Olanda	62,5	13	20,9
Germania	275,5	52,6	19,1
Italia	170,5	17,8	10,4

Fonte
Elaborazione Centro Studi Cni su dati Eurostat, 2014

delle S.A. nella applicazione delle norme in relazione ai requisiti di partecipazione degli operati e alle procedure di selezione degli stessi.

Davanti a simile quadro è doveroso il tentativo di fare molto di più per ottenere la corretta applicazione del Nuovo Codice che, ispirandosi ai principi contenuti nella Legge Delega, dovrebbe migliorare la situazione a favore degli operatori professionali di piccole e medie dimensioni e, più in generale, dovrebbe garantire qualità nella realizzazione delle opere pubbliche mettendo al centro della stessa la qualità del progetto.

Fig. 12

COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Alta velocità ferroviaria
in Italia
(costi medi per km)

3 volte
superiori
a Francia
e Spagna

Autostrade
in Italia
(costi medi per km)

2 volte
superiori
alla Spagna

Fig. 13

TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Tempo medio di realizzazione opere pubbliche
in Italia per importi >100 mln di euro

nel
2009

11 anni



nel
2014

14 anni

Fig. 14

RIBASSI D'ASTA E LIEVITAZIONE DELLE VARIANTI – OPERE INCOMPIUTE

RIBASSI D'ASTA E LIEVITAZIONE DELLE VARIANTI

Lievitazione del numero delle varianti connesse
ai ribassi d'asta, con ribassi d'asta maggiori del 30%
e valori delle varianti vicine al ribasso d'asta

OPERE INCOMPIUTE

nel
2013

700 opere incompiute

Prima di passare, però, alle proposte fatte in sede di audizione dal CNI al fine di intervenire in modo efficace su questa situazione, vale la pena dare alcuni altri dati utili ad inquadrare meglio la situazione. Basandosi sui numeri forniti da Eurostat 2014, il centro studi CNI ha calcolato che, in Italia, **l'incidenza dei costi dei servizi tecnici** sul totale delle opere ha valori incomparabilmente più bassi rispetto ad altri paesi europei: per la precisione il 10,4% contro il 24,6% della Francia o il 26,1% della Spagna – per non parlare del 32,8% del Regno Unito (fig.11). Assai penalizzante è anche il confronto sui **costi medi di realizzazione delle opere**: prendendo come termine di paragone le autostrade, in Italia registriamo costi doppi rispetto alla Spagna, che invece triplicano sia rispetto alla stessa Spagna ma anche alla Francia nel caso dell'alta velocità ferroviaria (fig.12).

Per quanto riguarda, invece, i **tempi medi di realizzazione** delle opere pubbliche con importi superiori a 100 milioni di euro si è registrato un peggioramento dagli 11 anni occorrenti per terminarla nel 2009 ai 14 attuali (fig.13). Infine, altro aspetto di notevole criticità riguarda la questione delle **opere incompiute** che, fra quelle di interesse regionale e nazionale, ammontavano a 700 nel 2013 (con 3 miliardi di euro già spesi e altri 1,2 miliardi di euro, necessari per l'ultimazione dei lavori) (fig.14). Come messo in evidenza dalle recenti analisi dell'Anac, la criticità sono data dall'aggressiva politica dei ribassi praticata negli ultimi anni, che ha comportato un vero e proprio lievitare del numero di varianti, laddove è noto che, quando il ribasso d'asta è superiore al 30%, almeno la metà delle



varianti approvate presenta problemi di varia importanza, dilatando così i tempi di realizzazione dell'opera. Senza contare che, nel 90% dei casi analizzati dall'Anac, il valore della variante è vicino al ribasso d'asta, annullando così il risparmio iniziale.

Di fronte a questo preoccupante quadro, **gli obiettivi da raggiungere secondo il CNI** nella definizione del nuovo quadro normativo sono molti e di grande rilevanza per il futuro della professione:

1. aprire il mercato dei lavori pubblici;
2. ottenere la centralità della progettazione e il contenimento delle varianti;
3. agevolare l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti;
4. ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria;
5. ridurre il ricorso appalti integrati, rivedendo il ruolo dei professionisti all'interno degli stessi;
6. garantire maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria;
7. rilanciare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee;
8. definire l'opera pubblica in relazione alla applicazione della normativa di settore;
9. snellire le procedure per l'accesso ai finanziamenti;
10. valorizzare le procedure del project financing;
11. istituire e finanziare un fondo di rotazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Il D.Lgs. 50/2016 nonostante sconti un difficile avvio, dovuto al complesso passaggio tra l'applicazione della vecchia normativa e la nuova, e contenga numerosissime imprecisioni, che hanno reso necessaria la pubblicazione di una corposa errata corregge in data 15 luglio 2016, causate dallo scarsissimo tempo a disposizione per la sua emanazione (circa tre mesi dalla approvazione definitiva della delega), contiene positive novità rispetto alla pregressa normativa che ci fanno sperare in una evoluzione positiva per la nostra categoria ed in particolare per i giovani professionisti e per gli operatori di piccole e medie dimensioni.

La riduzione del peso dei requisiti di partecipazione, l'eliminazione della priorità dell'affidamento della progettazione all'interno della PA con l'esclusione della stessa dall'incentivo dovrebbero rispondere positivamente all'esigenza di aprire il mercato e favorire l'esternalizzazione dei SIA.

Il Nuovo Codice prevede poi la messa in gara di norma del progetto esecutivo e l'esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base del progetto preliminare, ridimensiona fortemente l'appalto integrato e pone al centro della realizzazione dell'opera pubblica la qualità della progettazione e di tutti gli attori che intervengono nel processo di realizzazione.

Come vedremo dall'analisi delle principali novità contenute nel D.Lgs. 50 e nelle Linee guida ANAC sui SIA molte sono quindi le aspettative che gli ingegneri ripongono nel nuovo quadro normativo.



SISTEMI E TECNOLOGIE PER IL RIPRISTINO E LA PROTEZIONE

DIAMO PIÙ VITA ALLE TUE STRUTTURE

Con decenni di esperienza ed innovazioni di successo nel mercato, **Master Builders Solutions di BASF** è in grado di offrire un completo portafoglio di soluzioni per il ripristino e la protezione delle vostre strutture in calcestruzzo e cemento armato, con i prodotti delle linee **MasterEmaco** e **MasterProtect**, garantendo alle vostre strutture lunga vita utile e riducendo i costi per le manutenzioni.

www.master-builders-solutions.basf.it

 **BASF**

We create chemistry

CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI?



GEOSEC

RISOLVE I **CEDIMENTI** DELLE **FONDAZIONI**
E DEI **PAVIMENTI**, SICUREZZA **ANTISISMICA**.

SOLUZIONI BREVETTATE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI CON INIEZIONI MIRATE DI RESINE ESPANDENTI.
SCEGLI GEOSEC, SCEGLI SEMPRE INIEZIONI QUALIFICATE.

Qualifica  **ICMQ**

Il più prestigioso
ente tecnico
Italiano di Controllo
nelle Costruzioni.

UNI EN ISO 17020

Certificazione
della regola
dell'arte sul nostro
procedimento.

UNI EN 12715 - NTC2008

Certificazione di
Conformità ai lavori
geotecnici
speciali - iniezioni.

www.geosec.it

SERVIZIO CLIENTI
800.045.645



PROCEDIMENTO ESCLUSIVO E BREVETTATO N. EP1914350, N. EP2543769

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE

ING. MICHELE LAPENNA
CONSIGLIERE C.N.I. - REFERENTE SERVIZI DI INGEGNERIA





PARTE I

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE

LA LEGGE DELEGA 11/2016

Il percorso cominciato due anni fa per il recepimento delle nuove direttive EU in materia di contratti pubblici giunge a compimento con l'approvazione della Legge 11/2016 che delega il governo all'emanazione della nuova normativa fatto che si concretizzerà con un unico provvedimento il D.Lgs. 50/2012 del 18 aprile 2016 con cui si attua sia il recepimento delle direttive EU che il riordino della normativa previgente.

Di seguito si riportano gli aspetti salienti della legge 11/2016 soprattutto per la parte relativa ai Servizi di Ingegneria e Architettura come oramai vengono chiamate le nostre attività professionali.

Il 14 gennaio, il Senato ha approvato in via definitiva il testo della cd. **Delega appalti**. Principale finalità del provvedimento è dare attuazione alle direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di appalti e concessioni, nonché riordinare l'intera disciplina vigente in materia di contratti pubblici. L'attuazione della delega, con il riordino della disciplina normativa dovrà avvenire procedendo all'emanazione di un **Nuovo Codice Unico Degli Appalti e Dei Contratti Di Concessione**, destinato a sostituire l'attuale D.Lgs. 163/2006. L'emanazione del Nuovo Codice dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2016. Tuttavia, qualora il Governo decidesse di provvedere con un unico decreto legislativo sia all'attuazione delle direttive comunitarie che all'adozione del Codice unico, il termine massimo per l'adozione di tale decreto sarà quello del 18 aprile 2016.

Nello spirito del Legislatore obbiettivi della nuova normativa sono i seguenti:

- a) eliminazione delle norme che consentono appalti in deroga (se non per calamità naturali);
- b) centralità del progetto ed eliminazione del ricorso alle varianti;
- c) diminuzione dei ricorsi che bloccano le opere e monopolizzano le aule dei Tar;
- d) spinta all'innovazione con un forte impulso all'uso del Bim;
- e) drastica semplificazione normativa abbinata alla scelta di mettere al centro del nuovo sistema l'ANAC.

Tali obbiettivi andranno perseguiti attraverso i due decreti legislativi chiamati ad attuare e tradurre i principi contenuti nella delega (forte di ben 72 criteri direttivi) in norme cogenti.

I 72 CRITERI DI DELEGA COMMA PER COMMA	
N.	Contenuto
1	Articolo 1, comma 1. Delega il governo a sviluppare la riforma del sistema degli appalti in due decreti. Entro il 31 aprile 2016 deve essere varato un primo decreto di recepimento delle direttive su appalti, concessioni e settori esclusi. Entro il 31 luglio 2016 un decreto "di riordino" con la riforma generale dei contratti pubblici.
2	Lettera a) Dilettio di gold plating. Niente regole aggiuntive o più rigide di quelle chieste dall'Unione europea.
3	Lettera b) Il decreto "di riordino" deve contenere in un unico testo denominato "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" la riforma degli appalti e delle concessioni, garantendo un'ordinata transizione tra vecchia e nuova disciplina.
4	Lettera c) Garanzia dell'accessibilità dei disabili al sistema degli appalti.
5	Lettera d) Drastica riduzione e riordino dei per ottenere un più alto grado di certezza del diritto.
6	Lettera e) Semplificazione delle norme prevedendo il divieto espresso di deroghe rispetto alle procedure ordinarie.
7	Lettera f) Recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive.
8	Lettera g) Previsione di una disciplina specifica per i contratti sottosoglia. Deve garantire semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando trasparenza e imparzialità degli affidamenti.
9	Lettera h) Indicazione puntuale delle disposizioni applicabili ai settori speciali.
10	Lettera i) Promozione delle tecnologie digitali negli appalti con l'obiettivo di favorire le Pmi e l'innovazione tecnologica della Pa.
11	Lettera l) Obbligo di domanda delle richieste di estensione o coniazione da parte delle imprese titolari di appalti (inclusi subappaltatori e fornitori) con un sistema di sanzioni e penalità stabilito dall'Anac.
12	Lettera m) Regole ad hoc anche per i contratti secretati, da sottoporre al controllo preventivo e successivo della Corte dei Conti.
13	Lettera n) Individuazione dei contratti esclusi dai decreti di recepimento delle direttive e di riforma degli appalti.
14	Lettera o) Riordino delle norme sugli appalti relativi a beni culturali, garantendo trasparenza e pubblicità degli atti.
15	Lettera p) Appalti verdi. Promozione di criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli appalti, inserendo il criterio dei costi sul ciclo di vita tra i parametri di aggiudicazione e premiando con i punteggi beni e servizi a minore impatto su salute e ambiente.
16	Lettera q) Armonizzazione delle norme su trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara.
17	Lettera q), punto 1 Individuazione espressa dei casi eccezionali in cui è possibile ricorrere alle procedure negoziate senza bando.
18	Lettera q), punto 2 Unificazione delle banche dati sugli appalti presso l'Anac (con esclusione dell'Avcpass che passa al MIU). Definizione di poteri di vigilanza e controllo con particolare riguardo alla fase di esecuzione dei contratti.
19	Lettera q), punto 3 Garanzia del rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'appaltatore.
20	Lettera q), punto 4 Introduzione dell'obbligo di conti dedicati per gli appalti da cui far transitare tutti i pagamenti.
21	Lettera q), punto 5 Obbligo di garanzia delle richieste di estensione o coniazione da parte delle imprese titolari di appalti (inclusi subappaltatori e fornitori) con un sistema di sanzioni e penalità stabilito dall'Anac.
22	Lettera q), punto 6 Garanzia di piena accessibilità dei progetti, anche in via telematica per consentire un'adeguata preparazione dell'offerta.
23	Lettera r) Definizione di requisiti di capacità tecnico-economica e organizzativa proporzionali all'appalto, per favorire massima concorrenza e partecipazione delle Pmi.
24	Lettera s) Pubblicazione, presso una banca dati tenuta dall'Anac, di tutti gli avvisi e bandi di gara in via elettronica.
25	Lettera t) Più poteri all'Anac che potrà intervenire anche con raccomandazioni, interventi cautelari, di detenzione e sanzioni. Gli atti di indirizzo dell'Anac (linee guida, bandi tipo ecc.) acquistano efficacia vincolante.
26	Lettera u) Individuazione dei casi in cui l'Anac deve trasmettere una relazione alle Camere dopo aver adottato atti di indirizzo.
27	Lettera v) Individuazione dei soggetti (e dei modi) preposti alla determinazione dei costi standard per lavori, servizi e forniture.
28	Lettera z) Riduzione degli oneri documentari ed economici per partecipare alle gare. Successo istruttorio sempre possibile sulle irregolarità formali senza sanzioni. Verifica dei requisiti attraverso una banca dati (Avcpass) sempre aggiornata e semplificata gestita dal ministero delle Infrastrutture.
29	Lettera aa) Possibilità di partecipare alle gare con il documento di gara unico europeo o analogo documento predisposto dal MIU.
30	Lettera bb) Istituzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'Anac (vedi anche lettera dd). Riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare alle fasi di programmazione e controllo.
31	Lettera cc) Revisione delle procedure di affidamento (accordi-quadro, convenzioni ecc.) utilizzabili da Consip, centrali di committenza e soggetti aggregatori, promuovendo le gare telematiche e garantendo l'accesso alle Pmi.
32	Lettera dd) Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti organizzato per fascia di complessità dei contratti, salvaguardando il principio della suddivisione in lotti. Obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a centrali di committenza per affidare gli appalti superiori a centomila euro.
33	Lettera ee) Introduzione di misure per limitare il fenomeno delle varianti in corso d'opera, con la possibilità di risolvere il contratto al superamento di importi da definire. Previsione di sanzioni per le Pa che non comunicano le varianti all'Anac per appalti sottosoglia L4.
34	Lettera ff) Preferenza del criterio dell'offerta più vantaggiosa nell'applicazione di appalti e concessioni con l'individuazione dei casi specifici e delle soglie di importo in cui è possibile ricorrere al massimo ribasso.
35	Lettera gg) Indicazione delle modalità di individuazione delle offerte anomale con particolare riguardo agli appalti sottosoglia.
36	Lettera hh) Uso esclusivo dell'offerta più vantaggiosa per aggiudicare gli appalti ad alta intensità di manodopera relativi a servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
37	Lettera ii) Istituzione di un albo dei commissari di gara presso l'Anac individuando i criteri di moralità e professionalità per l'iscrizione e le cause di incompatibilità e decadenza. Assegnazione dei commissari alle stazioni appaltanti attraverso sottogruppo pubblico tra un elenco di nomi almeno doppio al numero dei soggetti da nominare.
38	Lettera jj) Garanzia di trasparenza anche negli appalti sottosoglia. Obbligo di invito di almeno cinque operatori economici e rotazione negli affidamenti.
39	Lettera ll) Rafforzamento delle funzioni di controllo della stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
40	Lettera mm) Dilettio, negli appalti con la formula del general contractor, di attribuire il compito di responsabile e direttore dei lavori al contraente generale o a soggetti collegati.
41	Lettera nn) Concorso, presso il MIU, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di responsabile, direttore dei lavori e colaudatore negli appalti con general contractor.
42	Lettera oo) Revisione delle regole sugli incarichi di collaudo a dipendenti della Pa. Dilettio di incarichi per appalti sopra soglia nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza.
43	Lettera pp) Valorizzazione della fase progettuale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione.
44	Lettera qq) Uso di strumenti elettronici, come il BIM, il Building Information Modeling.
45	Lettera rr) Appalto integrato limitato ai casi nei quali il contenuto innovativo e tecnologico supera il 70% dell'importo totale. Gare di norma fatte sul progetto esecutivo. Esclusione per i servizi di ingegneria e architettura dell'aggiudicazione al massimo ribasso e dell'affidamento dei lavori sulla base del preliminare.
46	Lettera ss) Specifiche tecniche che garantiscono parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza.
47	Lettera tt) Riassesto e revisione del sistema di garanzie per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, per renderle proporzionali alla natura delle prestazioni degli interventi e per le attività di controllo.
48	Lettera uu) Revisione delle regole di validazione dei progetti. Ristrutturazione dell'incentivo del 2 per cento per i dipendenti pubblici: sarà usato per la programmazione degli investimenti e per le attività di controllo.
49	Lettera vv) Razionalizzazione del partenariato pubblico privato, anche attraverso il supporto alle stazioni appaltanti.
50	Lettera vv) Previsione delle modalità per predisporre studi di fattibilità nell'ambito del partenariato pubblico privato.
51	Lettera vv) Previsione di misure per predisporre studi di fattibilità nell'ambito del partenariato pubblico privato.
52	Lettera vv) Riforma del sistema di qualificazione delle imprese, anche attraverso l'introduzione di misure di premialità legate a criteri reputazionali e rating di legalità.
53	Lettera vv) Disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni, secondo i seguenti criteri direttivi.
54	Lettera vv) punto 1 Attribuzione della competenza del procedimento all'Anac.
55	Lettera vv) punto 2 Previsione dei casi nei quali l'impresa fallita può partecipare alle gare.
56	Lettera vv) punto 3 Previsione dei casi nei quali l'impresa fallita, in esercizio provvisorio, può eseguire il contratto.
57	Lettera vv) punto 4 L'impresa ammessa a concordato può partecipare agli affidamenti di gare, senza bisogno di avvisare altri soggetti.
58	Lettera vv) punto 5 L'impresa ammessa a concordato può eseguire i contratti, già stipulati dall'impresa stessa.
59	Lettera vv) punto 6 Anac, sentito il giudice, può subordinare la partecipazione alla gara all'indicazione di un'altra impresa che sostituisca quella a rischio di fallimento.
60	Lettera zz) Revisione della disciplina dell'annullamento nel rispetto dei principi dell'Unione europea.
61	Lettera aaa) Limitazione del ricorso agli arbitrati, escludendo il ricorso a procedure diverse dalle amministrative.
62	Lettera bbb) Introduzione di un rito speciale in camera di consiglio per i ricorsi legati ai requisiti di ammissione ed esclusione alle gare.
63	Lettera ccc) Miglioramento dell'accesso dei piccoli professionisti e delle Pmi al mercato anche attraverso il dilettio di aggregazione anticoncorrenziale e la motivazione della mancata suddivisione in lotti.
64	Lettera ddd) Norma quadro sulla tutela delle Pmi negli appalti. Introduzione di criteri premiali per le imprese che si impegnano a utilizzare manodopera o personale locale.
65	Lettera eee) Garanzia di trasparenza negli affidamenti in house con l'istituzione di forme di controllo da parte dell'Anac.
66	Lettera fff) Previsione di una disciplina specifica per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, con costo della manodopera che superi il 50% dell'importo del contratto.
67	Lettera ggg) Varo della classifica sociale per la stabilità occupazionale del personale impiegato.
68	Lettera hhh) Disciplina organica dei contratti di concessione, anche con riferimento al settore idrico, nel rispetto del referendum del 2011.
69	Lettera iii) Obbligo per le concessionesse, anche autostradali, di affidare con gara almeno l'80% dei contratti di lavori sopra i 150mila euro maturati nell'ambito della concessione.
70	Lettera iii) Avvio delle procedure per affidare le concessioni in scadenza almeno 24 mesi prima del termine. Dilettio di proroga.
71	Lettera mmm) Disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali in scadenza o scadute al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
72	Lettera nnn) Spesimentazione di sistemi di gare elettroniche per garantire sempre i livelli minimi di concorrenzialità e trasparenza.
73	Lettera ooo) Promozione di strumenti telematici di acquisto per garantire il migliore rapporto qualità-prezzo.
74	Lettera ppp) Trasparenza nella partecipazione delle lobby nei processi che portano alla programmazione degli appalti pubblici.
75	Lettera qqq) Introduzione del obit public alla francese in Italia. Sarà usato per i grandi progetti infrastrutturali ma anche per i progetti di architettura di rilevanza sociale.
76	Lettera rrr) Disciplina specifica per il subappalto: il concorrente dovrà indicare le parti che intende subappaltare. In alcuni casi, poi, andrà individuata una tema di nomi di subappaltatori.
77	Lettera sss) Superamento della Legge Obiettivo con l'avvio del nuovo Codice, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica.

Fonte: Edilizia e Territorio

In occasione dell'audizione tenutasi in data 15 gennaio 2015 il CNI, insieme agli altri Consigli Nazionali della Rete delle Professioni Tecniche, è stato chiamato ad esporre il proprio punto di vista. A seguito di tale incontro la RPT ha anche avanzato le proprie richieste di modifica allo schema di testo della delega, molte delle quali risultano essere state recepite nel testo definitivo del provvedimento come si vedrà avanti. Tali richieste sono mirate a raggiungere, nel nuovo quadro normativo, i seguenti fondamentali obiettivi:

- aprire il mercato dei lavori pubblici;
- provvedere alla centralità della progettazione e al contenimento delle varianti;
- agevolare l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti;
- ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria;
- ridurre il ricorso agli appalti integrati, rivedendo il ruolo dei professionisti all'interno degli stessi;
- garantire più trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria;
- rilanciare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee;
- definire l'opera pubblica in relazione alla applicazione della normativa di settore;
- snellire le procedure per l'accesso ai finanziamenti;
- valorizzare le procedure del project financing;
- istituire e finanziare un fondo di rotazione per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura.

La cosiddetta Legge Delega consta di un unico articolo e 13

commi, di questi il comma 1 dalla lettera a alla sss contiene i 72 principi a cui dovrà attenersi il governo nella emanazione del Nuovo Codice i restanti riguardano le disposizioni di attuazione con cui si dovrà attuare recepimento e riordino.

Di seguito si riportano le lettere del comma 1 di particolare interesse per le nostre attività professionali in ordine decrescente rispetto all'impatto delle stesse.

Lettera oo) che prevede la valorizzazione della fase progettuale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione - L'introduzione dell'uso di strumenti elettronici, come il Bim (Building Information Modeling) - La limitazione dell'appalto integrato che è consentito solo nei casi in cui sia preminente il contenuto innovativo e tecnologico - L'obbligo di aggiudicare i lavori, di norma, sulla base di progetto esecutivo - L'esclusione per i servizi di ingegneria e architettura dell'aggiudicazione al massimo ribasso - L'esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base del progetto preliminare;

Lettera rr) prevede la revisione delle regole di validazione dei progetti - la ristrutturazione dell'incentivo del 2 % per i dipendenti pubblici: sarà usato per la programmazione degli investimenti e per le attività di controllo;

Lettera i) prevede la Promozione delle tecnologie digitali negli appalti con l'obiettivo di favorire le Pmi e l'innovazione tecnologica della Pa;

Lettera r) prevede la definizione di requisiti di capacità tecnico-economica e organizzativa proporzionati all'appalto, per favorire massima concorrenza e partecipazione delle Pmi;

Lettera t) prevede maggiori poteri all'Anac che potrà intervenire anche con raccomandazioni, interventi cautelari, di deterrenza e sanzioni. Gli atti di indirizzo

dell'Anac (linee guida, bandi-tipo ecc.) acquistano efficacia vincolante;

Lettera bb) prevede l'Istituzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'Anac e la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare alle fasi di programmazione e controllo;

Lettera ee) Prevede l'introduzione di misure per limitare il fenomeno delle varianti in corso d'opera, con la possibilità di risolvere il contratto al superamento di importi da definire;

Lettera ff) prevede l'applicazione preferenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione di appalti e concessioni con l'individuazione dei casi specifici e delle soglie di importo in cui è possibile ricorrere al massimo ribasso;

Lettera hh) prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara presso l'Anac e l'assegnazione dei commissari alle stazioni appaltanti attraverso sorteggio pubblico tra un elenco di nomi almeno doppio al numero dei soggetti da nominare;

Lettera ii) prevede garanzia di trasparenza anche negli appalti sottosoglia e l'obbligo di invito di almeno cinque operatori economici e rotazione negli affidamenti;

Lettera ll) prevede il rafforzamento nelle funzioni di controllo della stazione appaltante in fase di esecuzione lavori e il divieto, negli appalti con la formula del general contractor, di attribuire il compito di responsabile e direttore dei lavori al contraente generale o a soggetti collegati;

Lettera mm) prevede la creazione, presso il Mit, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di responsabile, direttore dei lavori e collaudatore negli appalti con general contractor;

Lettera nn) prevede la revisione delle regole sugli incarichi di collaudo a dipendenti delle Pa e il divieto di incarichi per appalti sopra soglia nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza;

Lettera ccc) prevede il miglioramento dell'accesso dei piccoli professionisti e delle Pmi al mercato anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa e la motivazione della mancata suddivisione in lotti;

I commi successivi dell'articolo 1 della Legge 11/2016 contengono le disposizioni di attuazione della Legge Delega in particolare:

Comma 2: Affida alla Presidenza del Consiglio di Concerto con MIT ed ANAC lo svolgimento delle consultazioni con le categorie interessate.

Comma 3: Dispone che la Presidenza del Consiglio adotti i due D.Lgs. di recepimento e di riordino sentiti i Ministeri e i soggetti istituzionali interessati.

Comma 4: Prevede che il D.Lgs. di Recepimento abroghi le disposizioni del D.Lgs. 163 incompatibili e il D.Lgs. di riordino definisca i Contenuti del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Comma 5: Dispone che sulla base del D.Lgs. di Riordino vengano emanate le Linee Guida dell'ANAC.

Comma 6: Riguarda l'attuazione per le Regioni a Statuto Speciale.

Comma 7 e 8: Possibilità di apportare modifiche entro un anno dall'adozione dei due D.Lgs..

Comma 9: Prevede l'abrogazione della possibilità che il Contraente Generale possano essere affidati i compiti di Responsabile o di Direttore dei Lavori.

Comma 10: Successione di Imprese in particolari settori.

Comma 11: Abrogazione di Norme.

Comma 12: Possibilità di Emanare un unico D.Lgs. entro il 18 aprile.

Comma 13: Prevede che non devono esserci incrementi di spesa pubblica dall'attuazione della Legge Delega.

Da quanto sopra riportato si evidenzia ancora di più il giudizio positivo espresso dal CNI e dalla Rete delle Professione Tecniche sulla Legge Delega. Giudizio positivo soprattutto in relazione alle proposte fatte in sede di

audizione e nel corso dell'iter di approvazione della legge dal CNI molte delle quali trovano un puntuale riscontro nella norma.

In particolare la Legge Delega, in riferimento a quanto proposto dal CNI e sopra riportato, nei suoi criteri direttivi impone una nuova normativa che:

- favorisca l'apertura del mercato ai piccoli e medi operatori (lettere ccc, r e i)
- preveda la centralità della progettazione, anche attraverso la valorizzazione dei concorsi, e il contenimento delle varianti (lettere oo; ee)
- agevoli l'affidamento dei SIA a liberi professionisti (lettera rr)
- riduca i ribassi eccessivi negli affidamenti dei SIA (lettera oo)
- riduca il ricorso agli appalti integrati (lettera oo)

PARTE II

**IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE**

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

D.Lgs. 50/2016

PREMESSA – PRINCIPALI NOVITÀ

Sul Supplemento Ordinario n. 10 della G.U. 19/04/2016, n. 91, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In attuazione della Legge Delega n. 11/2016 il Decreto Legislativo rappresenta il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con esso il governo ha provveduto, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 1 della Legge 11/2016, sia al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici che al riordino complessivo della disciplina previgente in materia, rappresentata dal D.Lgs. 163/2006 e dal suo Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010.

Il D.Lgs. 50/2016 disciplina inoltre per la prima volta, in attuazione della Direttiva 2014/25/UE, in modo organico le Concessioni Autostradali ed i Contratti di Partenariato Pubblico e Privato (PPP), proponendosi di raggiungere l'importante obiettivo di fare coesistere **flessibilità e rigore, semplificazione normativa ed efficienza**.

In virtù della prevista **semplificazione normativa** è significativo che il Nuovo Codice presenti solo **220 articoli e 25 allegati**, contro i **616 articoli e i 53 allegati** del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. Di contro, poiché per la sua attuazione il D.Lgs. 50/2016 prevede circa **50 provvedimenti attuativi** (Linee Guida e Atti dell'ANAC, Decreti Ministeriali, ecc.), c'è il rischio che con la loro emanazione la regolamentazione cresca a tal punto da superare il numero di norme pregresse, complicando con ciò il lavoro degli operatori del settore che si troverebbero ad operare con un gran numero di norme sparse e non sempre ben coordinate tra loro invece che un unico regolamento di attuazione. In questo senso la cosiddetta **soft law** costituisce sia la più importante novità del nuovo codice che la principale scommessa in base alla quale si otterrà il successo o meno della nuova normativa.

Il D.Lgs. 50/2016 pone fine a tutte le **procedure derogatorie** (lettera l, Legge Delega), in particolare a quelle emanate nella normativa previgente per le infrastrutture strategiche, abrogando, in attuazione della Legge Delega (lettera sss) anche la legge obiettivo, prevedendo quindi anche per tali opere l'applicazione della disciplina ordinaria.

Nel nuovo Codice si prevede un **ruolo centrale dell'ANAC**, che, oltre ad avere i compiti di autorità di vigilanza e regolazione del mercato già previsti nella previgente normativa, avrà un ruolo diretto e indiretto nell'emanazione delle norme attuative. Il D.Lgs. 50 mette al centro della realizzazione dell'opera pubblica **la qualità della progettazione** prevedendo, di norma (art. 59 comma 1), l'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo e la messa a gara dello stesso nei casi residuali di utilizzo dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (art. 28 comma 13). In attuazione della Legge Delega il codice mette al centro della realizzazione dell'Opera Pubblica la **qualità** di tutti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione: stazioni appaltanti, imprese e professionisti, prevedendo la **qualificazione delle stazioni appaltanti** che costituisce una delle principali novità della nuova disciplina.

Il Codice **entra in vigore il 19/04/2016**, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in questa fase iniziale sconta le prevedibili difficoltà di applicazione derivanti dalla scelta di avere deciso di fare con un unico decreto sia il recepimento delle direttive EU che il riordino della disciplina previgente. A causa del brevissimo tempo a disposizione tra approvazione definitiva della Legge Delega (14 gennaio 2016) e l'emanazione del Codice, non è stato possibile avere la possibilità di una rilettura complessiva del testo fatto questo che si ripercuote fortemente sullo stesso. Il Co-

dice, infatti, presenta molti errori, rinvii errati ad articoli e commi, e necessita di una corposa errata corrige, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2016, oltre che di provvedimenti correttivi che lo rendono effettivamente coerente con la Delega. Il Governo, per risolvere tali criticità, potrà avvalersi della possibilità, prevista dalla Legge 11/2016, di adottare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi direttivi contenuti nella Legge Delega e seguendo lo stesso iter procedurale dell'emanazione del D.L. gs. 50/2016.

Siamo quindi in presenza di un periodo transitorio particolarmente complesso per la messa a regime del nuovo Codice che potrebbe determinare incertezze e confusione e non rispettoso di quanto previsto dalla Legge Delega che imponeva una transizione ordinata tra la nuova e la vecchia normativa.

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL D.Lgs. 50/2016

Per quanto riguarda le norme regolamentari ed attuative il nuovo codice prevede, come detto, circa 50 provvedimenti attuativi da emanarsi nei prossimi mesi. Nella tabella sotto riportata vengono elencati i provvedimenti attuativi con l'indicazione dell'articolo del Codice che li prevede e la scadenza prevista per la loro entrata in vigore.

Per quanto riguarda le norme di cui al D.P.R. 207/2010, si prevede un'abrogazione graduale, una prima parte è abrogata con effetto immediato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50 ed una seconda parte di articoli viene abrogata di volta in volta con l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi. Nelle tabelle che seguono sono riportati le parti del D.P.R. 207 abrogate e quelle temporaneamente vigenti. Per quanto attiene alle norme

Tabella di tutti i decreti attuativi previsti dal D.LGS. 50/2016

TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL DLGS 50/2016			
Num.	Articolo	Contenuto	Scadenza
1	1, comma 7	Linee guida Farnesina-Anac per gli appalti da svolgersi all'estero	Nessuna
2	21, commi 8 e 9	Dm Infrastrutture-Economia, previo parere Cipe, su programmi triennali delle Pa (incluso il completamento delle incompiute)	18 luglio 2016
3	22, comma 2	Dpcm, su proposta ministero Infrastrutture, per l'individuazione delle opere da sottoporre a débat public	19 aprile 2017
4	23, comma 3	Dm Infrastrutture-Ambiente-Beni culturali (su proposta Cisp) per definire i contenuti dei tre livelli di progettazione	Nessuna
5	23, comma 13	Dm Infrastrutture su introduzione graduale dell'obbligo di Bim	31 luglio 2016
6	23, comma 16	Tabelle del ministero del lavoro con l'indicazione del costo del lavoro negli appalti	Aggiornamento annuale
7	24, comma 2	Dm Infrastrutture sui requisiti di professionisti, società di ingegneria e loro consorzi	18 luglio 2016
8	24, comma 8	Dm Giustizia-Infrastrutture con nuovi parametri per i compensi negli incarichi di progettazione	18 giugno 2016
9	25, comma 2	Dm Beni culturali per definizione elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche	Nessuna
10	25, comma 13	Dpcm su proposta Beni culturali-Semplificazione-Infrastrutture con procedure semplificate per l'archeologia preventiva	18 luglio 2016
11	31, comma 5	Linee guida Anac su compiti e requisiti di professionalità del Rup	18 luglio 2016
12	36, comma 7	Linee guida Anac sull'affidamento degli appalti sottosoglia	18 luglio 2016
13	37, comma 5	Dpcm su proposta Economia (sentita Conferenza Unificata) con criteri di costituzione degli Ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza	19 ottobre 2016
14	38, comma 2	Dpcm su proposta Infrastrutture-Economia di concerto con il ministero della Semplificazione con i criteri per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti	18 luglio 2016
15	41, comma 1	Dpcm su proposta dell'Economia per la revisione delle procedure di appalto (più efficienza) di Consip, soggetti aggregatori e centrali di committenza	19 aprile 2017
16	44, comma 1	Dm Semplificazione-Infrastrutture (sentita Agid) per digitalizzazione delle procedure di appalto	19 aprile 2017
17	58, comma 10	Regole tecniche emanate dall'Agid per la condivisione dei dati nei sistemi telematici di acquisto e negoziazione	31 luglio 2016
18	73, comma 4	Dm Infrastrutture, d'intesa con Anac, con indirizzi generali sulla pubblicazione dei bandi (anche sui giornali)	19 ottobre 2016
19	77, comma 10	Dm Infrastrutture-Economia per stabilire tariffe di iscrizione all'albo e compenso dei commissari di gara	Nessuna
20	78, comma 1	Determinazione Anac con i criteri di professionalità dei commissari di gara propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale	17 agosto 2016
21	80, comma 13	Linee guida Anac (facoltative) per standardizzare criteri di esclusione per irregolarità, negligenze o errori in precedenti appalti	18 luglio 2016
22	81, comma 2	Dm Infrastrutture (sentite Anac e Agid) con indicazione della documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che dovrà sostituire Avcpass entro il 31 dicembre 2016	Nessuna
23	81, comma 2	Provvedimento delle Infrastrutture per definire le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da Anac in merito al sistema Avcpass	31 dicembre 2016
24	83, comma 2 e 84, commi 2 e 8	Linee guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento nei lavori pubblici. Indicazioni sullo standard di controlli richiesti alle Soa	19 aprile 2017
25	83, comma 10	Atto Anac per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione delle imprese	18 luglio 2016
26	84, comma 3	Ricognizione straordinaria e relazione al parlamento sulle Soa	18 luglio 2016
27	84, comma 12	Dm Infrastrutture su proposta Anac per sperimentare qualificazione da parte delle stazioni appaltanti e superare sistema qualificazione unico	19 aprile 2017
28	89, comma 11	Dm Infrastrutture (sentito Cisp) per definire l'elenco delle opere super-tecnologiche escluse dall'avvalimento	18 luglio 2016
29	102, comma 8	Dm Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per disciplinare le modalità tecniche di svolgimento del collaudo	Nessuna
30	103, comma 9	Dm Sviluppo Economico-Infrastrutture con lo schema-tipo per le fidejussioni	Nessuna
31	111, commi 1 e 2	Dm Infrastrutture su proposta Anac con linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e fornitore	18 luglio 2016
32	144, comma 2	Decreto Salute-Ambiente-Agricoltura con linee guida per ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	Nessuna
33	144, comma 5	Decreto Sviluppo economico-Infrastrutture per individuare esercizi autorizzati a esercitare servizio di mensa con buoni pasto	Nessuna
34	146, comma 4 e 147, comma 1	Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici, esecutori lavori e verifica attestazione nei lavori su beni vincolati. Lo stesso decreto disciplina i livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali	19 ottobre 2016
35	159, comma 4	Dm Difesa-Infrastrutture (sentita Anac) con direttive generali appalti difesa extra Dlgs 208/2011	18 luglio 2016
36	177, comma 3	Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei concessionari	18 luglio 2016
37	181, comma 4	Linee guida Anac, sentito il ministero dell'Economia, per definire i sistemi di monitoraggio sull'attività del partner privati in operazioni di Ppp da parte delle stazioni appaltanti	18 luglio 2016
38	192, comma 1	Provvedimento Anac per istituzione elenco società in house	Nessuna
39	196, comma 2	Dm Infrastrutture-Economia per stabilire i limiti e modalità di utilizzo dei fondi a disposizione per il collaudo delle grandi opere con il supporto di soggetti specializzati	Nessuna
40	196, comma 4	Dm Infrastrutture per definire i criteri di iscrizione all'albo dei responsabili e dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere a general contractor	19 ottobre 2016
41	197, comma 3	Provvedimento Anac per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali	Nessuna
42	197, comma 4	Linee guida Anac (facoltative) per ulteriori requisiti general contractor	Nessuna
43	201, comma 7	Approvazione del primo Documento pluriennale di programmazione da parte del ministero delle Infrastrutture	19 aprile 2017
44	202, comma 3	Decreto Infrastrutture-Economia (previo parere Cipe) per individuare le risorse destinate ai fondi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari	Nessuna
45	202, comma 4	Dm Infrastrutture per definire i criteri di ammissione al finanziamento e di assegnazione (o revoca) delle risorse del fondo per la progettazione delle opere e degli insediamenti prioritari	Nessuna
46	202, comma 5	Dm Infrastrutture-Economia con individuazione fondi legge obiettivo da revocare e riallocare	Nessuna
47	202, comma 6	Delibere Cipe, su proposta Infrastrutture-Economia per revocare le risorse ai progetti interessati dalla cosiddetta "project review"	Nessuna
48	203, comma 1	Dm Interno-Giustizia-Infrastrutture con procedure di monitoraggio grandi opere in chiave antimafia, con istituzione di un apposito comitato di coordinamento alle Infrastrutture	Nessuna
49	209, comma 16	Dm Infrastrutture per determinare il tetto ai compensi per gli arbitri	Nessuna
50	212, comma 5	Dpcm con composizione e modalità di funzionamento della cabina di regia a Palazzo Chigi	19 luglio 2016
51	213, comma 8	Provvedimento Anac per far confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unica gestita dall'Autorità	Nessuna
52	214, comma 12	Dm Infrastrutture per adottare le linee guida generali di attuazione del codice proposte dall'Anac	Nessuna
53	215, comma 2	Dpr facoltativo su proposta delle Infrastrutture previo esame in Consiglio dei Ministri per attribuire nuove funzioni al Consiglio superiore lavori pubblici	Nessuna

Fonte: Edilizia e Territorio

abrogate occorre ricordare inoltre che il comma 9 dell'articolo 1 della Legge Delega prevede, dalla sua entrata in vigore, l'abrogazione delle norme previgenti che consentivano negli appalti pubblici affidati con Contraente Generale l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NEL D.Lgs. 50/2016

Nel Nuovo Codice, per effetto della cosiddetta soft law, si è eliminata la parte riguardante i Servizi di Ingegneria e Architettura contenuti nella normativa

Parti del D.P.R. 207/2010 abrogate dal 19/04/2016 ()*

PARTI	ARGOMENTO E ARTICOLI ABROGATI
<i>Parte I</i>	- Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8
<i>Parte II, Titolo I, capo II</i>	- Programmazione dei lavori - artt. da 11 a 13
<i>Parte II, Titolo II, capo II</i>	- Verifica del progetto - artt. da 44 a 59
<i>Parte II, Titoli IV, V, VI, VII e VIII</i>	- Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 a 104 - Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a 122 - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136 - Il contratto - artt. da 137 a 146 - Esecuzione dei lavori - artt. da 147 a 177
<i>Parte II, Titolo IX Capo III</i>	- Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da 211 e 214
<i>Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251</i>	- Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale e Consumativo scientifico - artt. 249 e 250
<i>Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256</i>	- Contratti per i servizi di architettura ed ingegneria nei settori ordinari - artt. 252 e 253 ed artt. da 257 a 270
<i>Parti IV, V e VII</i>	- Contratti di forniture e servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338 - Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali - artt. da 339 a 342 - Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da 357 a 359

(*) Debbono considerarsi abrogati anche gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati.

Fonte: Legislazione Tecnica

Parti del D.P.R. 207/2010 ancora temporaneamente vigenti ()*

ARGOMENTO	RIF. D.LGS. 50/2016	ARTICOLI CORRISPONDENTI
<i>Livelli di progettazione</i>	Art. 23, comma 3 Art. 216, comma 4	Parte II, Titolo II, Capo I (artt. da 14 a 43) e Titolo XI, Capi I e II (artt. da 239 a 247, con esclusione dell'art. 248)
<i>Requisiti dei professionisti e delle società di ingegneria</i>	Art. 24, comma 2 Art. 216, comma 5	Artt. 254, 255 e 256
<i>Compiti specifici del RUP</i>	Art. 31, comma 5 Art. 216, comma 7-bis	Parte II, Titolo I, Capo I (artt. 9 e 10)
<i>Sistema di qualificazione e avvalimento</i>	Art. 83, comma 2 e art. 84, comma 2 Art. 216, comma 14	Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96)
<i>Modalità tecniche di svolgimento del collaudo</i>	Art. 102, comma 8 Art. 216, comma 16	Parte II, Titolo X (artt. da 215 a 238)
<i>Linee guida per il direttore dei lavori</i>	Art. 111, commi 1 e 2 Art. 216, comma 17	Parte II, Titolo IX (artt. da 178 a 210)
<i>Qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori</i>	Artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Art. 216, comma 19	Artt. 248 e 251
<i>Appalti esteri</i>	Art. 1, comma 7 Art. 216, comma 26	Artt. da 343 a 356

(*) Debbono considerarsi vigenti anche gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli vigenti.

Fonte: Legislazione Tecnica

previgente. Conseguentemente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e che si riportano di seguito.

Livelli di Progettazione per gli Appalti, per le Concessioni di lavori e per i Servizi

La nuova disciplina in materia di progettazione rafforza, come detto, la centralità della progettazione nella realizzazione delle opere pubbliche.

I Livelli di Progettazione in Materia di Lavori (Comma 1 art. 23)

Nella Progettazione dei Lavori si prevede una nuova articolazione su tre nuovi livelli di successivi approfondimenti tecnici:

- a. Progetto Di Fattibilità Tecnica Ed Economica (sostituisce il Progetto Preliminare)
- b. Progetto Definitivo
- c. Progetto Esecutivo.

Il Codice prevede l'emanazione di un **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per definire i contenuti di dettaglio delle diverse fasi progettuali (Comma 3). Nelle more continuerà ad applicarsi quanto previsto nel D.P.R. 207/2010.

a. Il Progetto Di Fattibilità Tecnica Ed Economica (comma 6 art. 23)

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, a differenza del progetto preliminare, prevede lo svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di

studi preliminari sull'impatto ambientale, al fine di evidenziare le aree impegnate e le occorrenti misure di salvaguardia. Il progetto indica inoltre le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazione e di mitigazione, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto e salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale.

b. Il Progetto Definitivo (comma 7 art. 23)

Il contenuto del progetto definitivo, molto simile alla normativa previgente, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva dei limiti di spesa.

c. Il Progetto Esecutivo (comma 8 art. 23)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da un apposito piano di manutenzione dell'opera in relazione al ciclo di vita.

La Progettazione di Servizi e Forniture (commi 14 e 15 art. 23)

La Progettazione Di Servizi e Forniture, quindi anche del **Servizio di Ingegneria e Architettura**, si articola, di regola, in un unico livello, fatta eccezione per i concorsi di progettazione su due livelli, ed è predisposta dai dipendenti in servizio delle stazioni appaltanti (art. 23, comma 14), secondo quanto indicato dal comma 15 dell'art. 23. Il progetto deve contenere:

- a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) il calcolo e il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
- d) l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Concorsi Di Progettazione e Di Idee (Art. 23 Comma 2)

Altro aspetto di rilievo della nuova normativa è la valorizzazione dei concorsi di progettazione o di idee (art. 23 comma 2). Il D.Lgs. 50 infatti prevede che le stazioni appaltanti, per la progettazione di opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico rilevanti, ricorrano a professionalità interne, purché munite di idonee competenze, o in assenza a concorsi di progettazione o di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156.

Introduzione del BIM (art. 23 comma 13)

Il D.Lgs. 50, in attuazione della Legge Delega, prevede di dare impulso all'introduzione del BIM nella progettazione delle Opere Pubbliche. Il Nuovo Codice infatti attribuisce alle stazioni appaltanti la possibilità, se dotate di personale adeguatamente formato e dispongano di idonei sistemi di monitoraggio, di richiedere, per l'affidamento di nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, e prioritariamente per lavori complessi, metodi e strumenti elettronici finalizzati alla modellazione elettronica e informatica. Un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da adottare entro il 31/07/2016) dovrà definire le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo.

Unitarietà Della Progettazione (Art. 23 comma 12)

Si conferma, come per il D.Lgs. 163, la preferenza per una progettazione definitiva ed esecutiva unitaria (art. 23 comma 12) da parte del medesimo soggetto, con la conseguenza che l'affidamento disgiunto dovrà essere adeguatamente motivato prevedendo in tale caso l'accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività progettuale svolta in precedenza.

Progettazione Interna ed Esterna (Art. 24)

Nella nuova disciplina non viene riaffermato il principio della priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle pubbliche amministrazioni prevista dal precedente Codice, che prevedeva inoltre la presenza di un incentivo per i tecnici interni alla stazione appaltante e l'obbligatorietà dei casi nei quali era possibile l'esternalizzazione della stessa (art. 90 del D.Lgs. 163/2006).

Il nuovo Codice pone invece sullo stesso piano la progettazione interna alle amministrazioni, non più incentivata, e quella affidata all'esterno a professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società.

Progettazione Interna

Per quanto attiene alla progettazione interna alle stazioni appaltanti si prevede, in continuità con la normativa precedente, che il progetto debba essere firmato da dipendenti abilitati all'esercizio della professione anche non iscritti agli Ordini.

Come già previsto con il D.Lgs. 163/2006 i dipendenti pubblici che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di altre pubbliche amministrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (art. 24 comma 3).

Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24 comma 4).

Progettazione Esterna

Per l'affidamento della progettazione all'esterno delle PA viene ribadito il divieto di affidamento dei lavori ai soggetti che hanno svolto la progettazione (e per i soggetti controllati, controllanti o collegati ad essi). È previsto, come per il D.Lgs., che tale divieto non si applica laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori (Art. 24 comma 7).

Per quanto riguarda i requisiti, che devono possedere professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società per svolgere le attività di progettazione e le altre attività tecniche, il Codice rinvia ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, da emanare entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Nelle more si applica la disciplina precedente dettata dal D.P.R. 207/2010 (Art. 24 comma 2).

Per quanto riguarda i **corrispettivi** per le attività di progettazione e di altri servizi tecnici da porre a base di gara l'art. 24, comma 8, del nuovo Codice, ripropone quanto già previsto dal D.Lgs. 163/2006, disponendo che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emani un decreto (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice). Tale Decreto reca le tabelle dei corrispettivi, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni delle attività di progettazione e degli altri servizi tecnici di cui all'art. 31, comma 8 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, supporto al RUP), che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 8 dell'art. 24 continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al D.M. 31/10/2013, n. 143 (art. 216, comma 6). In data 17 luglio 2016 viene pubblicato il DM 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostanzialmente identico al DM 143/2013 che reggerà il transitorio sino all'emanazione del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui contenuti dei livelli di progettazione e l'emanazione definitiva del nuovo DM Corrispettivi.

Il nuovo quadro normativo non muta rispetto al previgente e tenendo conto inoltre che il Codice tra le disposizioni abrogate non annovera la Legge 27/2012, che prevedeva l'obbligatorietà del DM 143, è da ritenersi tuttora vigente l'obbligo dell'uso dei parametri per determinare il corrispettivo da porre a base d'asta. Tale Obbligo viene Confermato nelle Linee Guida ANAC N.1 per l'Affidamento dei SIA.

L'affidamento della progettazione e di altri servizi tecnici

Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge delega i Servizi di Ingegneria ed Architettura devono essere aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa se di importo superiore a 40.000 Euro (art. 95, comma 3, lettera b).

Non è previsto a differenza del D.Lgs. 163 l'obbligo di stipulare apposita polizza per errori o omissioni progettuali; l'art. 24, comma 4, prevede l'obbligo per chiunque svolga attività di progettazione o servizi tecnici di essere in possesso di adeguata polizza per i rischi professionali in conformità al DPR 137/2012. Sembra inoltre sparito il divieto di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento.

Il Progetto Esecutivo a base di gara e Limitazione dell'appalto integrato

Il Nuovo Codice (art. 59 comma 1) stabilisce il principio secondo cui di regola, negli appalti di lavori, deve essere posto a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Viene limitato al massimo il ricorso All'appalto Integrato, in conformità a quanto prescritto dal criterio direttivo della legge delega. Unica eccezione alla regola generale è data dai casi di affidamento a contraente generale e dalle diverse ipotesi di partenariato pubblico privato.

L'art. 28 comma 13 del Nuovo Codice prevede inoltre il ricorso ai Contratti Misti solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto di appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

SISTEMA CAM[®]

La tecnologia dell'acciaio
per il consolidamento strutturale.

CONSOLIDARE, ADEGUARE, CONSERVARE
in modo rapido, non invasivo, economico e duraturo.

TECNOLOGIA A PROVA DI TEST

Il **SISTEMA BREVETTATO CAM[®]** è il primo sistema ad aver ingegnerizzato il consolidamento strutturale ottenuto per via meccanica tramite la realizzazione di un reticolo tridimensionale di nastri in acciaio spessore $s \leq 1$ mm, posati in tensione con apparecchiature dedicate. Vanta una lunga storia sperimentale di validazione con test su edifici in scala e al vero e simulazioni di terremoti reali. (Enea, Protezione Civile, Uni-Bas, Uni-Me...) implementato dalle principali software-house nei più diffusi programmi di calcolo.

SISTEMA CAM[®] è un brevetto EDIL CAM[®] Sistemi Srl

TEST ENEA



SENZA RINFORZO
Danno irreversibile PGA = 0,10 G
Collasso totale PGA = 0,30 G



CON UTILIZZO SISTEMA CAM[®]
Accelerazione limite strumentale
PGA = 1,20 G fessurazioni localizzate
Riserve plastiche totalmente disponibili

MURATURA



Sede dell'Ex Genio Civile
L'Aquila

EDIFICI STORICI



Castello Rivera
L'Aquila

EDIFICI INDUSTRIALI



Primaria Azienda Dolciaria
Brescia

CEMENTO ARMATO



Stazione Termini
Roma

**EDILCAM[®]**
SISTEMI
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON CUCITURE INOX

Via dei Genieri, 39 - 00143 Roma
Tel. +39.06.5073602 +39.06.50512918
+39.06.5070046 - Fax +39.06.60507041
info@edilcamsistemi.com
www.edilcamsistemi.com



IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE

ING. MICHELE LAPENNA

CONSIGLIERE C.N.I. - REFERENTE SERVIZI DI INGEGNERIA

Il Nuovo Codice
Linee Guida per l'affidamento dei SIA
Linee Guida N.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N.50,
recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'Architettura e all'Ingegneria"



IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RECEPIMENTO
 DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE
 E 2014/25/UE

Il Nuovo Codice

**Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18
 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali
 sull'affidamento dei servizi attinenti
 all'Architettura e all'Ingegneria"
 Approvata dal Consiglio dell'Autorità
 con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016**

L'ANAC in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Codice ha approvato le Linee Guida n. 1 per l'Affidamento dei Servizi Attinenti all'Ingegneria e Architettura. Le Linee Guida, in assenza di una parte specifica del Codice relativo ai SIA, costituiscono un importante elemento di interpretazione e sistemazione della nuova normativa per quanto riguarda le nostre attività professionali, in tal senso completano il nuovo quadro normativo chiarendo aspetti fondamentali dello stesso e rappresentano un importante atto di regolamentazione e guida per le Stazioni Appaltanti e tutti gli operatori del mercato.

Inquadramento Normativo (Pt. 1)

Le Linee Guida sono del tipo di quelle previste dall'art. 213, comma 2 del Codice e dunque inquadrabili come atti amministrativi (e non fonti normative) di carattere generale adottati al fine di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche. Si tratta, in sintesi, di atti aventi valenza regolatoria e non regolamentare (riservata alle sole linee guida ministeriali ed ai Decreti Ministeriali: Cons. St. parere 01/04/2016).

Le linee guida non trattano la questione delle caratteristiche degli operatori economici che il comma 2 dell'art. 24 del Codice rimette ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle more dell'entrata in vigore di detto DM, il medesimo art. 24 prevede l'applicazione della norma transitoria di cui all'art 216, comma 5 del Codice, che richiama i soli articoli del DPR 207/2010 relativi alle società fra professionisti e alle società di ingegneria. Nulla è prescritto, invece, per i professionisti singoli ed associati.

In Premessa, l'Autorità, nel confermare le perplessità espresse in sede di consultazione sullo schema di nuovo Codice dalla RPT circa la mancanza di una parte specifica del Codice sui SIA, afferma che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per l'Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Principi Generali (Pt. 2)

Le Linee Guida richiamano i principi cardine sottesi alla

regolamentazione dei Servizi di Ingegneria ed Architettura. In particolare:

La Tipicità delle Modalità di Affidamento dei SIA prescritta dall'art. 157 comma 3 del Codice il quale prescrive che: *"È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto."*

L'articolo 157 al comma 2 distingue tali modalità anche in relazione alle soglie di valore del servizio, prevedendo in particolare che fra 40mila e 100 mila sarà possibile ricorrere alla procedura semplificata ad inviti ad operatori prescelti tramite elenchi ovvero indagini di mercato (l'abrogato art. 267 DPR 207/2010); mentre in caso di importi superiori – ma sotto-soglia europea – sarà necessario ricorrere alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e 61 del Codice;

La Continuità nella Progettazione e L'Accettazione della Progettazione Svolta

È riproposto il principio della preferenza del progettista incaricato per un determinato livello di progettazione ad eseguire anche i livelli progettuali successivi in particolare per il progetto definitivo ed esecutivo. Ne consegue che non è precluso al progettista incaricato di partecipare alle procedure per l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto la predisposizione dei livelli progettuali successivi. Resta fermo (art. 24, comma 7), invece, il divieto del progettista di partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori progettati a meno che non provi in concreto: *"che l'esperienza acquisita nello svolgimento della progettazione non ha potuto falsare la concorrenza attraverso l'acquisizione dei flussi informativi che abbiano determinato un'asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti"*.

In caso di affidamento disgiunto, debitamente motivato, il nuovo progettista dovrà accettare l'attività progettuale svolta in precedenza (art. 23, comma 12).

Il Divieto di Subappalto della Relazione Geologica

L'Autorità ribadisce il **divieto di subappalto** della relazione geologica e delle altre attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e attività di supporto RUP (art. 31, comma 8).

L'ANAC conferma che sono subappaltabili, invece, le prestazioni d'opera riguardanti indagini geognostiche e geotecniche e la redazione solo grafica degli elaborati progettuali, confermando in tal senso quanto previsto dalla normativa previgente. Conseguentemente l'ANAC specifica l'**obbligatorietà** che il bando preveda la presenza **di un geologo** nel gruppo di progettazione ove necessaria tale prestazione.

L'Esclusione dell'Obbligo di Depositare la Cauzione Provvisoria e Coperture Assicurative

L'Autorità conferma — secondo quanto previsto nel Codice (art. 93, comma 10) — l'esclusione dell'obbligo di depositare la cauzione provvisoria per l'affidamento degli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e incarichi di supporto al RUP. L'Autorità ribadisce che nel nuovo quadro normativo la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

La Distinzione fra Progettazione ed Esecuzione

Le Linee Guida ribadiscono il principio contenuto all'art. 59 comma 1, secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. L'Autorità infine ribadisce che il divieto di cui all'art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.

Indicazioni Operative (Pt. 3)

Le Operazioni Preliminari

Il Codice, come noto, non prevede più la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna con l'eccezione (prescritta dall'art. 23, comma 2) della "progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico" che dovrà essere prioritariamente internalizzata, se l'amministrazione è in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali. In difetto l'amministrazione dovrà procedere con concorso di progettazione.

L'ANAC individua quindi tre momenti fondamentali della procedura per l'affidamento dei servizi diversi da quelli previsti dall'articolo 23 comma 2:

1. La determinazione del corrispettivo;
2. La determinazione dei requisiti di carattere speciale dei concorrenti;
3. Il contenuto dell'offerta da presentare nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEV (obbligatorio per gli incarichi d'importo superiore ai 40mila euro).

La determinazione del corrispettivo

Per l'ANAC il punto è soddisfatto con il richiamo obbligatorio ai criteri fissati dal DM del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. L'Autorità ribadisce tale obbligo, come sostenuto più volte dalla RTP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. Inoltre le Linee Guida ribadiscono, per motivi di trasparenza e correttezza, l'obbligo per il RUP di riportare il procedimento seguito per il calcolo dei compensi da porre a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Identificazione delle Opere per la Definizione dei Requisiti

Per l'Autorità sia l'individuazione dei requisiti di qualificazione che dei contenuti dell'offerta, nel caso dell'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, impongono la preliminare specificazione delle classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione tramite le corrispondenze di cui alla tabella Z-1 del DM 17 giugno 2016. Infatti l'Autorità, per la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, ritiene che si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo sarà possibile:

- a) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;
- b) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

Identificazione delle Opere per la Valutazione dell'Offerta

L'ANAC ribadisce che la medesima necessità di identificazione sussiste anche per la determinazione della migliore professionalità o della migliore adeguatezza dell'offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi — identificabili tramite le classi e categorie — sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

Attività di Supporto Alla Progettazione, di Consulenza e di Supporto al RUP

Le Linee Guida chiariscono ulteriormente la specificità dei SIA in relazione al nuovo quadro normativo per quanto attiene alle Attività di Supporto alla Progettazione, alle

Attività di Consulenza, alle Attività di Supporto al RUP. In relazione all'affidamento delle attività di supporto alla progettazione, si ricorda che le stesse possono attenersi ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo. Ciò, secondo quanto ribadito dall'Autorità, discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista; tra l'altro, l'art. 31, comma 8, del Codice ribadisce espressamente il divieto di subappalto delle attività di progettazione, nei limiti di cui al medesimo comma, precisando che, resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

A questo proposito l'ANAC ricorda che al responsabile del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

Affidamenti (Pt. 4)

1. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000

L'ANAC per gli appalti compresi fra 40 mila Euro e 100 mila euro afferma che nel nuovo quadro normativo è prevista la possibilità di procedere ad affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 36 comma 2 lett b), come richiamato dall'art. 157 del Codice, con invito ad almeno cinque operatori scelti a rotazione da un elenco di operatori o attraverso indagini di mercato.

Disciplina dell'Elenco

Il nuovo quadro normativo conferma, quindi, la possibilità di istituire un apposito elenco da cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Sulla formazione dell'elenco l'ANAC richiama i seguenti principi:

- a) divieto di partecipazione in raggruppamento e singolarmente e/o in più raggruppamenti;
- b) principio di predeterminazione di criteri oggettivi,

non discriminatori e proporzionati per la formazione dell'elenco;

- c) divieto di cumulo degli incarichi;
- d) principio di correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista ai fini della qualificazione con le tipologie progettuali previste in programmazione di modo che "le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare".

Nell'avviso per la costituzione dell'elenco le stazioni appaltanti dovranno indicare:

- a) la suddivisione dell'elenco per soglie di valore;
- b) l'eventuale richiesta di una esperienza pregressa minima relativa alla somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco;
- c) la previsione della possibilità del professionista di iscriversi all'elenco senza limitazione temporali.

Disciplina delle Indagini di Mercato

Anche l'indagine di mercato, secondo l'Autorità, deve essere svolta tramite un avviso, da pubblicarsi secondo le stesse modalità previste per la formazione dell'elenco. Le Linee Guida specificano, inoltre, che qualora la Stazione Appaltante non intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

Affidamenti di Incarichi Inferiori a 40.000 euro

Per gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro l'ANAC ribadisce la possibilità dell'affidamento diretto, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 31, prevedendo in questo caso che il ribasso sull'importo della prestazione possa essere negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico. Le Linee Guida a tale proposito suggeriscono l'acquisizione di due preventivi.

2 AFFIDAMENTI PARI O SUPERIORI A 100.000

2.1 AFFIDAMENTI PARI O SUPERIORI A 100.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

L'ANAC afferma che il comma 2 dell'art. 157 del Codice stabilisce che gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61. La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che individua un diverso regime per gli appalti sopra soglia comunitaria, ne deriva che il riferimento all'importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria. Per gli incarichi ricompresi in tale valore sono previsti requisiti di qualificazione analoghi a quelli per gli appalti sopra-soglia europea con la precisazione che tali criteri dovranno essere impostati sulla "maggiore omogeneità" possibile del fatturato specifico e dei servizi di punta con la previsione di un incremento premiale nel caso di presenza di un "giovane professionista" nel gruppo dei concorrenti.

2.2 AFFIDAMENTO DI INCARICHI D'IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

Riferimenti Normativi

L'art. 157 del Codice disciplina l'affidamento degli incarichi di SIA superiori alla soglia UE indicando le modalità procedurali di aggiudicazione che sono quelle prescritte per tutti i servizi dalle norme di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice non essendo prevista una disciplina speciale per la qualificazione dei SIA che, pertanto, dovrà attingere alla disciplina di carattere generale (art. 83 Codice e allegato XVII).

Le Linee Guida affermano, inoltre, che la norma prevede che l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista, nell'ipotesi che l'importo complessivo dei servizi di progettazione e direzione dei lavori sia pari o superiore alla soglia UE, deve costituire una eccezione e essere opportunamente motivata oltre ad essere espressamente previsto nel bando di gara della progettazione.

Requisiti di Partecipazione

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione l'Autorità afferma che in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture, è possibile individuare, tenuto conto della specificità dei Servizi di Ingegneria e di Architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (art. 83 del Codice e art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE), i seguenti requisiti di qualificazione (sostanzialmente analoghi a quelli di cui all'abrogato art. 263 DPR 207/2010) che qui si riportano.

- a) fatturato globale per Servizi di Ingegneria e di Architettura e gli altri Servizi Tecnici, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base

di gara (nel previgente regolamento era da 2 a 4); in alternativa, il requisito può essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice;

- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di Servizi di Ingegneria e di Architettura e gli altri Servizi Tecnici, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte (nel previgente regolamento era da 2 a 4) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due Servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ecc.), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 3);
- e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in una misura non minore alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 3);

L'Autorità precisa che le capacità tecniche e professionali, di cui ai punti precedenti, devono fare riferimento ai contratti eseguiti ai sensi dell'art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014.

Importante il chiarimento fornito dall'ANAC in merito alla cd. "fungibilità" dei servizi espletati dal professionista ai fini della dimostrazione del possesso del fatturato specifico e dei servizi di punta. Precisa l'Autorità che *"la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio di punta è quella di aver svolto servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare"*.

Per quanto attiene all'organico l'ANAC ritiene opportuno

segnalare alle Stazioni Appaltanti la necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

L'ANAC precisa, infine, che qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione, ai sensi dell'art. 52 del Rd 23/10/1925 n. 2537, è riservata ai laureati in architettura.

Raggruppamenti e Consorzi Stabili

In caso di Raggruppamenti Temporanei l'Autorità afferma che la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti deve essere stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente da mandanti e mandataria. Quest'ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura superiore rispetto a ciascuna dei mandanti ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei Consorzi Stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) l'autorità ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di carattere sia economico-organizzativo che tecnico possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Classi, Categorie e Tariffe Professionali (Pt. 5)

L'ANAC prevede, nelle more dell'approvazione del DM di cui all'art. 24, comma 8 del Codice, **il ricorso obbligatorio al DM 17 giugno 2016** ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta.

Il calcolo del corrispettivo deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei relativi corrispettivi, al fine di consentire ai concorrenti di formulare offerte congrue e motivate ed evitare che una sottostima dei corrispettivi stessi sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice per il ricorso a procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell'importo da porre a base di gara.

Ai fini della qualificazione dei professionisti, per l'individuazione delle prestazioni nell'ambito della stessa categoria non rileva la destinazione funzionale ma il grado di complessità, nel senso che all'interno della categoria è irrilevante la destinazione funzionale dei lavori, mentre rileva il solo grado di complessità.

Nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Tale principio è applicabile alle sole categorie edilizia, struttura e viabilità – con esclusione delle altre categorie per le quali rileva, ai fini della qualificazione del professionista, anche la destinazione funzionale.

Si afferma il principio che in caso di difficoltà e/o inesattezza della comparazione fra le classificazioni di cui al DM 143/2013 e quelle di cui alla L. n. 143/1949 *“deve, in ogni caso, prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta”*.

Indicazioni sull'applicazione dell'offerta OEV (pt. 6) Elementi di Valutazione

L'ANAC specifica, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, i criteri di valutazione dell'OEV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, possono essere individuati come segue:

- professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM Tariffe;
- caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.
- prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

L'ANAC chiarisce, inoltre che:

A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8;

Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa;

In caso di progetti integrati il criterio della professionalità dovrà essere suddiviso in sub-criteri;

Gli atti di gara dovranno individuare i documenti idonei per comprovare i requisiti sub a) e b) e specificare i criteri motivazionali sulla base dei quali la Commissione giudicatrice potrà procedere alla individuazione della migliore

offerta previo confronto fra le stesse.

Le Linee Guida indicano, inoltre, il peso da attribuire a ciascun elemento che dovrà essere parametrato come segue:

- a) per il criterio a): da 30 a 50;
- b) per il criterio b): da 30 a 50;
- c) per il criterio c): da 0 a 20;
- d) per il criterio d): da 0 a 10;
- e) per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100. In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

- 1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- 2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
- 3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

Criteri Motivazionali

I criteri motivazionali di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si deve tenere conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

Il confronto sul requisito della professionalità (lett a) dovrà avvenire in base a criteri motivazionali volti ad evidenziare la "qualità del concorrente", mentre il confronto sul requisito delle caratteristiche metodologiche dell'offerta (lett b) dovrà avvenire in base a criteri motivazionali atti a valutare "un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione" in base alla capacità organizzativa ed alle tempistiche del concorrente per la realizzazione dell'intervento.

Verifica e Validazione della Progettazione (Pt. 7)

Contenuti e Soggetti

L'Anac richiama l'art. 26 del Codice che disciplina la verifica e validazione della progettazione ed i contenuti che rispecchiano quelli di cui alla previgente disciplina normativa. La verifica concerne le seguenti attività:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

I soggetti legittimati all'espletamento delle attività di verifica preventiva alla progettazione sono individuati dal comma 6 dell'art. 26.

L'attività di verifica è incompatibile con quelle di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e collaudo.

Ne consegue che ne il RUP può essere chiamato a svolgere le funzioni di verificatore (sotto la soglia del milione di euro) nei soli casi in cui non abbia svolto anche le funzioni di progettista e/o direttore lavori e/o coordinatore sulla sicurezza.

La validazione (sottoscritta dal RUP) del progetto posto a base di gara (art. 26, comma 8) è elemento essenziale del bando e/o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.

Affidamento Esterno

Nell'ipotesi di affidamento all'esterno dell'attività verifica questa deve avvenire in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.).

Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l'affidamento dei SIA.

I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali;

avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.



Conciliare ingegneria, progresso e asfalto, è possibile.

ASFALTO?

Chi cerca affidabilità, qualità e sicurezza, sostenibilità e rispetto dei valori sociali e ambientali, può contare su di noi.

Perché il comprovato livello del nostro prodotto, il know-how maturato in oltre 60 anni, la competenza applicata a tutti i servizi e l'impegno certificato nei confronti del futuro, sono i valori che garantiscono la sicurezza a tutti coloro che dovranno o vorranno fare molta strada.



Green and Life Supporter. Materiali certificati. Competenza, innovazione, impegno costante per la riduzione dei consumi e delle materie prime non rinnovabili.

gruppoadigebitumi.com



GRUPPO
ADIGE BITUMI

Esperti in asfalto, dal 1954

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE

ESEMPIO DI PROGETTO DI UN SIA

*INGG. MARCO BALDUCCI, ROBERTO BALIANI, MICHELE LAPENNA,
PAOLO PEZZAGNO, MAURIZIO RIBONI, UMBERTO SOLLAZZO*





Opera e ubicazione

COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI

.....
COMUNE DI
 Provincia

Servizi tecnici

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	N°
Archivio	A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI <i>(art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016)</i>	1 Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

A - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A1 PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per **PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA** relative alla realizzazione delle seguenti opere:

COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI

A.2 COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17 giugno 2016)

Il costo complessivo dell'opera è pari a € **3.470.000,00** così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	1.765.000,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	1.150.000,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	105.000,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	240.000,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	210.000,00

A.3 FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

A.4 ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,2300
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) à€ (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1800
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) à€ (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,1000
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0400
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)	0,0300
QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,0600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

IMPIANTI – IA.01		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€” (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

IMPIANTI – IA.02		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€” (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

b.iii) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/10)	0,1000

IMPIANTI – IA.03		
b.ii) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€ (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/10)	0,0900
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700

b.iii) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/10)	0,1000

B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17 giugno 2016).

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

B.2 QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	1.765.000,00	6,17177 31300%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	1.150.000,00	6,76461 75600%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	105.000,00	12,8067 314000 %
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	240.000,00	10,0455 597700 %
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	210.000,00	10,4321 126200 %

Costo complessivo dell'opera € 3.470.000,00
Percentuale forfettaria spese 23,46%

B.3 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (importi espressi in Euro)

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=23,46\%$ $S=CP \cdot K$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
E.08	EDILIZIA	1.765.000,00	6,17177313 00%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5800	60.021,42	14.078,77	74.100,19
S.03	STRUTTURE	1.150.000,00	6,76461756 00%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05, QbII.12, QbII.09	0,6000	44.342,07	10.400,99	54.743,05
IA.01	IMPIANTI	105.000,00	12,8067314 000%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5100	5.143,50	1.206,47	6.349,98
IA.02	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 700%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5100	10.451,40	2.451,51	12.902,91
IA.03	IMPIANTI	210.000,00	10,4321126 200%	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.24, QbII.05	0,5100	12.848,71	3.013,83	15.862,54

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=23,46\%$ $S=CP \cdot K$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
E.08	EDILIZIA	1.765.000,00	6,17177313 00%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	42.428,93	9.952,24	52.381,17
S.03	STRUTTURE	1.150.000,00	6,76461756 00%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	32.887,03	7.714,06	40.601,10
IA.01	IMPIANTI	105.000,00	12,8067314 000%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	4.336,68	1.017,22	5.353,90
IA.02	IMPIANTI	240.000,00	10,0455597 700%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	8.811,97	2.066,96	10.878,92
IA.03	IMPIANTI	210.000,00	10,4321126 200%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	10.833,23	2.541,07	13.374,30

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	163.958,67
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	122.589,39
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	
	286.548,06

C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali (compensi e spese)	€	286.548,06
Contributo INARCASSA (4%)	€	11.461,92

	€	298.009,98
IVA (22%)	€	65.562,20

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	363.572,18



Opera e ubicazione

COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI

.....

COMUNE DI
Provincia

Servizi Tecnici

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	N°
30/06/2016	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO (art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016)	2
Archivio		Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
 Schema di contratto per incarico professionale di
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

per la realizzazione delle seguenti Opere:
"COSTRUZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO DI _____"

Codice Unocp Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

TRA

....., con sede in del comune di
 c.f. e P.IVA di seguito indicato come "Committente", rappresentato da in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E
 il professionista Ing., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. sez., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, c.f., P. IVA nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P. costituito da, ecc.), in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

- Progettazione definitiva**
 Progettazione esecutiva

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17 giugno 2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17 giugno 2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17 giugno 2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

<input type="checkbox"/> Progettazione definitiva	€.. 163.958,67
<input type="checkbox"/> Progettazione esecutiva	€..122.589,67
TOTALE	€..286.548,06

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a

€ (euro/00)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno

2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonchè il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO¹

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da - Agenzia di con massimale di €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° (.....) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scapito parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17 giugno 2016).

Nel caso di prestazioni di D.L., contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

¹ L'art. 93, comma 10 del D.Lgs 50/2016 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17 giugno 2016)

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Progettazione definitiva |gg |
| <input type="checkbox"/> Progettazione esecutiva |gg |

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudo), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

- I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'Affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del %² per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

² Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

- g) Anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
1. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.
2. Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto.

Il saldo di tutte le competenze avverrà all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/CRE.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLGS 231/2002 e s.m.i.

Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue. La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.


_____, li _____

L'Affidatario _____

Per il Committente _____

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".



Da 30 anni il nostro obiettivo è la vostra sicurezza

Incofil Tech nasce nel 1985 come azienda all'avanguardia nel settore delle funi in acciaio per applicazioni industriali e forestali.

L'esperienza acquisita ha consentito all'azienda di diversificare negli anni i propri campi di intervento, specializzandosi nei sistemi di **consolidamento dei versanti e di protezione contro masse rocciose instabili e valanghe**, ricercando tecnologie sempre più evolute. **Incofil Tech** è specializzata anche nei settori del **sollevamento in campo industriale e forestale** e nell'impiego di prodotti in acciaio inox in **architettura urbana e abitativa**.

Le certificazioni acquisite sono l'impegno che l'azienda prende nei confronti di partner e clienti, ai quali mette a disposizione la propria esperienza.



incofiltech
Soluzioni in acciaio per la vostra sicurezza

Via degli Artigiani, 52 Z.I.
38057 Pergine Valsugana (TN) Loc. Ciré - Zona industriale
tel +39 0461 534000 - fax +39 0461 533888
info@incofil.com - www.incofil.com



CasaClima



Formazione e Certificazione di qualità



CREDITI FORMATIVI

Tutti i corsi CasaClima sono accreditati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti

Consulta su www.casaclima.info il piano formativo dei corsi accreditati dagli ordini e dai collegi.



Agenzia CasaClima, una struttura pubblica che promuove la qualità del costruire e del vivere sostenibile.
Un investimento formativo per la Vostra crescita professionale.

